

**L.P. 11-8-1997 n. 13, Legge urbanistica provinciale.**

Publicata nel B.U. Trentino-Alto Adige 16 settembre 1997, n. 44, I suppl. ord., come modif. L.P. 2 luglio 2007, n. 3

**Art. 46**  
**Esproprio degli immobili.**

1. Gli immobili che sono stati inseriti nel piano urbanistico comunale quali zona per insediamenti produttivi, vengono espropriati.
2. I proprietari degli immobili possono disporre liberamente al massimo del 25 per cento delle aree e in ogni caso di non più di 20.000 metri quadrati per zona produttiva. Tale possibilità è esclusa per quegli immobili su cui già insistono complessi aziendali ammissibili in zone produttive nonché per le aree utilizzate all'1 ottobre 1997 per la lavorazione di ghiaia o per la produzione di asfalto. La volontà di disporre liberamente del 25 per cento delle aree deve essere dichiarata all'ente competente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione della previsione dell'area come zona produttiva. Contestualmente il proprietario dichiara di cedere a titolo gratuito all'ente competente la quota delle aree liberamente disponibili necessaria alla realizzazione delle infrastrutture e delle aree comuni.
3. Qualora un'impresa sia già proprietaria dell'immobile da assegnare o del complesso aziendale ammesso in zona produttiva e soddisfi i requisiti previsti per l'assegnazione, si può prescindere dall'esproprio.
4. Per garantire un utilizzo e una gestione organici degli immobili che non vengono espropriati, con decreto del Presidente della Provincia, dopo aver sentito i proprietari interessati, possono essere costituite comunioni e divisioni materiali degli immobili. Il decreto costituisce titolo per l'iscrizione tavolare. Le quote di comproprietà vengono determinate in proporzione all'estensione dei singoli immobili. I diritti reali gravanti sui singoli immobili sono trasferiti sulle quote di comproprietà o sugli immobili materialmente suddivisi. Le servitù prediali sono costituite, conservate o estinte in base alle esigenze. [Gli immobili oggetto della comunione o della divisione materiale non sono sottoposti alle norme sui masi chiusi e sugli usi civici.](#)
5. L'indennità di esproprio viene determinata ai sensi delle disposizioni delle leggi provinciali in materia. Per le aree che ai sensi del comma 2 sono utilizzate per la lavorazione di ghiaia o la produzione di asfalto, il 25 per cento della rispettiva area viene espropriato al valore di mercato stabilito dall'ufficio estimo della Provincia. Per i proprietari che ai sensi del comma 2 dispongono liberamente del 25 per cento dell'area, dall'indennità di esproprio viene trattenuta la somma che in proporzione corrisponde ai costi per l'urbanizzazione di cui all'articolo 48, comma 2.
6. L'utilizzo degli immobili di proprietà dell'ente assegnante, ai sensi dei criteri stabiliti con regolamento d'esecuzione, può temporaneamente essere concesso ad imprese fino al momento dell'assegnazione. Al fine di garantire un utilizzo razionale degli immobili di cui è proprietario, l'ente competente per le zone produttive può realizzare insediamenti di interesse pubblico che possono essere utilizzati anche da imprese. La realizzazione può essere eseguita anche da imprese cui, a titolo di compenso, vengono concessi diritti di utilizzo degli insediamenti. A tal fine è necessario stipulare una convenzione fra l'ente competente per la zona produttiva e l'impresa interessata (\*) (\*\*).

----

(\*) Articolo sostituito dall'art. 13, comma 5, della L.P. 2 luglio 2007, n. 3. Si veda la Delib.G.P. 11 febbraio 2008, n. 384, Criteri per l'assegnazione di aree in zone produttive di interesse provinciale.

(\*\*) In esecuzione delle disposizioni di cui al Capo V si veda il D.P.P. 7 luglio 2008, n. 32.

[www.demaniocivico.it](http://www.demaniocivico.it)